Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 17

11ª COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro, previdenza sociale)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

81ª seduta: mercoledì 18 luglio 2007

Presidenza del presidente TREU

DL 0511

TIPOGRAFIA DEL SENATO (255)

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1614) ***TREU e PETERLINI. – Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari***

(1626) ***RAME ed altri. – Norme per l'ordinamento della professione di collaboratore parlamentare***

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 1614 ed assorbimento del disegno di legge n. 1626)

* PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 4, 6 e *passim*
ADRAGNA *(Ulivo)* 8
* BOBBA *(Ulivo), relatore* 6, 8
DE LUCA, *sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale* 8
NOVI *(FI)* 4, 7
PARAVIA *(AN)* 6, 7
* RAME *(Misto-IdV)* 4, 6
* SACCONI *(FI)* 3
TIBALDI *(IU-Verdi-Com)* 4, 6

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 10

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1614) ***TREU e PETERLINI. – Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari***

(1626) ***RAME ed altri. – Norme per l'ordinamento della professione di collaboratore parlamentare***

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 1614 ed assorbimento del disegno di legge n. 1626)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1614 e 1626, sospesa nella seduta di ieri.

Passiamo all'illustrazione degli emendamenti accantonati nella seduta di ieri. Ricordo che gli emendamenti si riferiscono al disegno di legge n.1614, già adottato dalla Commissione come testo base.

SACCONI *(FI)*. L'emendamento 1.1, da me presentato intende applicare, al particolare rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari l'istituto della certificazione, introdotto dalla cosiddetta legge Biagi, la n. 30 del 2003, e dal seguente decreto legislativo n. 276 dello stesso anno, con la quale alcuni soggetti a ciò abilitati (le università, qualora lo decidano, la fondazione dei consulenti del lavoro e le direzioni provinciali del lavoro) possono verificare la libera volontà delle parti di stabilire quel determinato rapporto di lavoro e quel contenuto di prestazione che nel rapporto di lavoro stesso è dedotta.

La proposta nasce anche dal fatto che presso la Camera dei deputati il presidente Bertinotti ha richiesto, credo anche ai fini dell'agibilità della stessa Camera, una non meglio precisata certificazione del rapporto di lavoro da parte dei singoli consulenti, cioè ha richiesto un adempimento che non esiste nell'ordinamento e che è, oltre tutto, caratterizzato dall'assenza delle garanzie che sono tipiche, invece, dell'istituto della certificazione previsto dalla legge Biagi. Quindi sarebbe paradossale che noi, per un verso, verificassimo l'uso di una non meglio precisata certificazione di questo rapporto e per altro verso non la riconoscessimo nei termini invece previsti dall'ordinamento.

Mi rendo conto che si tratta di una materia che potrebbe essere demandata ai Presidenti delle Camere nell'ambito della loro autonoma determinazione, alla quale so che si fa rinvio anche nell'emendamento 1.13 del relatore e in altri emendamenti di analogo tenore. Comunque penso che le parti sarebbero meglio tutelate dall'istituto della certificazione il quale presenta, inoltre, l'utilità di prevenire ogni ragione di conflitto.

Infine, signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 1.5 del senatore Malan, e accolgo il suo invito a riformularlo nell'emendamento 1.5 (testo 2), sostituendo le parole «restano liberi di avvalersi» con le altre: «possono avvalersi».

NOVI *(FI)*. Signor Presidente, aggiungo anch'io la mia firma all'emendamento 1.5 (testo 2).

TIBALDI *(IU-Verdi-Com)*. L'emendamento 1.11 ha lo scopo di definire alcuni comportamenti omogenei. Esso si propone di esplicitare in primo luogo che, nell'ambito delle modalità attuative della legge, rimesse ad una deliberazione dei Questori di ciascuno dei due rami del Parlamento, dovrebbe essere stabilito il rapporto tra il rimborso forfetario che viene percepito dai parlamentari e gli importi relativi alle retribuzioni dei loro collaboratori;, in secondo luogo, si propone di individuare due o più tipologie di contratto di lavoro.

In realtà l'emendamento ha un'impostazione che va al di là del semplice collaboratore per ogni singolo deputato o dei diversi tipi di rapporti di lavoro e di collaborazione. Non mi pare eccessivamente stravolgente che se si dica esplicitamente che si fa riferimento ad un contratto di lavoro, perché la norma prevista nella legge finanziaria dell'anno scorso – non ricordo precisamente il comma – prevede anche, tra l'altro, che il trattamento economico dei collaboratori professionali debba fare riferimento ai contratti di lavoro delle professioni analoghe. Mi rendo conto che, nella logica dei proponenti – la proposta ci è stata sottoposta da una associazione dei collaboratori – si deve compiere un ulteriore passo avanti.

Ritengo tuttavia accettabile l'emendamento 1.13 del relatore, che persegue le stesse finalità dell'emendamento 1.11, tramite il rinvio alle misure attuative la cui adozione è demandata agli organi competenti dei due rami del Parlamento. Ritiro pertanto l'emendamento 1.11.

RAME *(Misto-IdV)*. Signor Presidente, tutti i miei emendamenti si intendono illustrati.

PRESIDENTE. Grazie, senatrice Rame.

L'emendamento 1.9, cui il senatore Tibaldi ha fatto riferimento, esplicita il rinvio al contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro dei collaboratori, individuabile in relazione ai contenuti specifici della prestazione e alla categoria professionale di riferimento. È chiaro che il contratto di un giornalista seguirà le norme previste dal contratto collettivo dei giornalisti; altre figure avranno altri contratti di riferimento; questo lo stabiliremo – ed è bene che resti agli atti – in una fase successiva.

Le istanze sollevate dal senatore Tibaldi e da altri senatori sono riassunte in forma più sintetica, ma sostanzialmente congrua, nell'emendamento 1.13, che demanda agli organi competenti dei due rami del Parlamento l'adozione di specifiche misure di attuazione delle norme in discussione, in ambiti che attengono alla autonomia delle Camere, quali il re-

gime degli accessi alle sedi parlamentari, la verifica sulla effettiva destinazione delle somme erogate ai parlamentari, la predisposizione di corsi di aggiornamento a cura delle amministrazioni parlamentari, ed eventualmente anche la certificazione del rapporto di lavoro del collaboratore, per citare alcune questioni richiamate negli emendamenti presentati. Dato che il senatore Sacconi vi ha fatto cenno, e poiché la certificazione risponde ad esigenze di trasparenza, se le amministrazioni delle Camere vorranno ritenere che anche questo sia un requisito utile lo stabiliranno nel Regolamento.

Ricordo che la Commissione bilancio ha già espresso parere di nulla osta sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti presentati.

È pervenuto ora il parere della Commissione affari costituzionali che, nell'esprimere parere non ostativo sul testo del disegno di legge n. 1614, pur sottolineando la natura ricognitiva dello stesso, formula un parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.11, 1.12, 1.0.1 e 1.0.2, ritenuti in contrasto con il principio di autonomia normativa ed organizzativa delle Camere, di cui all'articolo 64 della Costituzione. Si tratta dello stesso motivo per cui, anche in questa sede, si è evidenziata l'inopportunità di stabilire con legge i contenuti specifici di un Regolamento o di un atto delle amministrazioni delle Camere. Tali emendamenti, infatti, prevedono di affidare ad una delibera dei Questori non solo la definizione delle modalità attuative delle norme in discussione, ma anche la determinazione di alcuni contenuti, la previsione di condizioni in presenza delle quali debba essere inibito l'ingresso nelle sedi parlamentari, la previsione di corsi di aggiornamento promossi dalle amministrazioni delle Camere – cui peraltro qui non si è mai fatto riferimento – nonché le verifiche sull'effettiva destinazione delle somme erogate ai parlamentari. Credo che se ci limitassimo a prevedere che le amministrazioni delle Camere assumono le determinazioni ritenute necessarie, nell'ambito della loro autonomia, non vi sarebbe alcuna violazione della stessa.

Relativamente all'emendamento 1.13, poi, il nulla osta della Commissione affari costituzionali è subordinato alla soppressione, nel comma 4-*bis*, dell'inciso recante il termine di tre mesi entro il quale gli organi competenti della Camera dei deputati e del Senato adottano le misure attuative, in quanto considerato anch'esso lesivo del principio costituzionale di autonomia delle Camere. Quest'ultima osservazione della Commissione rappresenta un'indicazione cui dobbiamo necessariamente attenerci se non vogliamo essere costretti a procedere in sede referente.

La Commissione affari costituzionali formula parere non ostativo sull'emendamento 1.7, nel presupposto che la modifica apportata all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si applichi solo nel caso in cui si faccia ricorso ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dei collaboratori parlamentari.

Parere non ostativo è espresso dalla 1ª Commissione anche sull'emendamento 1.6, invitandosi tuttavia a valutare l'opportunità di una riformulazione che demandi alle Camere l'adozione, secondo i rispettivi Regolamenti, di misure idonee ad assicurare la corretta applicazione della disci-

plina così definita. Va segnalato che tali osservazioni sono sostanzialmente recepite dall'emendamento 1.13.

Infine, la Commissione affari costituzionali esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti.

BOBBA, *relatore*. Al fine di recepire la condizione posta dal parere della Commissione affari costituzionali, riformulo l'emendamento 1.13 nell'emendamento 1.13 (testo 2), sopprimendo l'inciso «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Per maggiore chiarezza, do lettura dell'emendamento 1.13 (testo 2):

«*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

"4-*bis*. Ferma restando la natura privatistica del rapporto di lavoro di cui ai commi precedenti, gli organi competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in base alle norme dei rispettivi regolamenti, adottano le misure necessarie per assicurare la corretta applicazione della presente legge.

4-*ter*. I principi di cui alla presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati dai Gruppi parlamentari."».

PARAVIA *(AN)*. Ritiro l'emendamento 1.4 da me presentato e chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 1.13 (testo 2).

RAME *(Misto-IdV)*. Ritiro l'emendamento 1.12 da me presentato e chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 1.13 (testo 2).

PRESIDENTE. In riferimento all'ultima parte dell'emendamento 1.13, si è posto un problema riguardante i bilanci dei Gruppi parlamentari, di cui abbiamo discusso ieri con il senatore Paravia. Ho sentito in proposito la Presidenza; se *nulla quaestio* circa l'autonomia dei Gruppi per quanto riguarda la redazione dei loro bilanci, è possibile mantenere la dizione secondo cui, nella costituzione dei rapporti di lavoro, anche i Gruppi devono attenersi ai principi fissati dalla presente legge. Pertanto, ritiro l'emendamento 1.6 e sottoscrivo l'emendamento 1.13 (testo 2).

TIBALDI *(IU-Verdi-Com)*. Chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 1.13 (testo 2).

RAME *(Misto-IdV)*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Vorrei però svolgere alcune considerazioni sul tema dei Co. Co. Pro. Dato che tutti noi riceviamo una congrua cifra mensile per i collaboratori, speravo che il Co. Co. Pro. non fosse più usato e che fossero stipulati normali contratti come in tutte le aziende d'Italia. Voglio ricordare che quando la mia commercialista ha contattato gli uffici del Senato perché io potessi assumere la persona che lavora con me le è stato risposto che potevo assumerla come collaboratrice domestica, ma nessuno con una lau-

rea e che sappia parlare tre lingue lo accetterebbe. Abbiamo quindi inventato un *escamotage*: l'ho assunta come impiegata della mia società senza inserirla nelle spese.

Personalmente sono contraria ai Co. Co. Pro. Esistono due tipi di contratto in Italia: uno regolare, che ormai è raro, e il Co. Co. Pro., che è il più comodo per il datore di lavoro perché gli consente di risparmiare, mentre il lavoratore non ha sicurezza alcuna. Questo mi sembra fondamentalmente sbagliato e quindi a mio avviso andrebbe eliminata del tutto la possibilità per il parlamentare di avvalersi dei rapporti di collaborazione a progetto, proprio in considerazione dei numerosi abusi a cui essi sono suscettibili di dar luogo.

PRESIDENTE. Senatrice Rame, la ringrazio per aver richiamato un argomento di cui abbiamo parlato a lungo nella predisposizione dei testi. Non c'è dubbio che quando ad esempio si assume un collaboratore come un segretario si tratta di un lavoro subordinato. Però non è escluso – e noi non lo potremmo escludere perché è un principio generale – che esistano altre fattispecie: ad esempio, se si ha bisogno di commissionare una ricerca ad un giovane studioso, si può chiedere di stipulare un contratto a progetto, ma deve effettivamente trattarsi di un contratto a progetto; allo stesso modo, se si assume un giornalista perché selezioni la rassegna stampa si potrà stipulare un contratto di carattere autonomo e professionale.

Sono anch'io contrario all'abuso dei contratti a progetto, tant'è vero che stiamo tentando di aumentarne i costi in modo da evitare gli abusi. Noi manteniamo diverse possibilità, però è chiaro che volendo comportarci correttamente il rapporto più congruo in relazione all'attività dei collaboratori parlamentari è quello di lavoro subordinato.

NOVI *(FI)*. Signor Presidente, desidero ricordare che a volte i collaboratori parlamentari, oltre all'attività di supporto espletata a favore del singolo parlamentare, svolgono in via principale un'attività lavorativa ulteriore. Ricordo il mio caso personale: i miei tre collaboratori svolgono un altro lavoro: il primo è un insegnante, un altro è dipendente di una società privata e l'altro è un pensionato. Il tipo di contratto da stipulare in questa situazione non è quindi chiaro.

PRESIDENTE. Non c'è, di per sé, incompatibilità tra due rapporti di lavoro diversi; ovviamente si tratterà di verificare l'orario di lavoro. Comunque, in questi casi valgono i principi generali: non stiamo certo riscrivendo il Codice civile. Pertanto, relativamente al regime delle incompatibilità risultano applicabili i principi dell'ordinamento lavoristico.

PARAVIA *(AN)*. Credo che il senatore Novi abbia richiamato l'emendamento del senatore Malan che dice, appunto, che, nel rispetto delle leggi parlamentari, ci si può avvalere di diverse forme di supporto allo svolgimento del mandato parlamentare. È proprio il caso in esame.

ADRAGNA *(Ulivo)*. Presidente, anch'io vorrei capire meglio cosa si intende con l'espressione «altre forme di supporto» richiamata nell'emendamento 1.5.

BOBBA, *relatore*. Presidente, ricordo che eravamo stati sollecitati ad aggiungere alla fine del comma 2 dell'articolo 1, dove il periodo «ovvero di lavoro autonomo», anche l'espressione «e professionale»: pur trattandosi di una specificazione non del tutto indispensabile, forse potrebbe chiarire meglio la norma.

PRESIDENTE. Ho ascoltato anch'io tale sollecitazione. Vorrei precisare che nella definizione di lavoro autonomo sono ricomprese tutte le tipologie di lavoratori autonomi, dal ciabattino al notaio. Sarebbe preferibile, dunque, mantenere l'attuale formulazione della norma, tenuto conto che inserire la specificazione «e professionale» sarebbe una specificazione superflua.

In ogni caso, possiamo precisare, perché rimanga agli atti come chiosa interpretativa, che nella categoria «lavoro autonomo» sono comprese anche le attività professionali (quelle di avvocati, consulenti, e così via).

Per «altre forme di supporto» si intende ad esempio un contratto di servizio e preciso che tale espressione è volutamente generica.

BOBBA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.3, 1.9, 1.8, 1.7, 1.5 (testo 2) e 1.2.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1, in quanto appare preferibile che l'adozione di disposizioni riguardanti la certificazione dei rapporti di lavoro sia demandata alle misure di attuazione contemplate nell'emendamento 1.13 (testo 2), sul quale esprimo parere favorevole.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'emendamento 1.3 presentato dalla senatrice Rame.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato da senatore Sacconi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5 (testo 2), presentato dal senatore Malan e altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13 (testo 2), presentato dal senatore Bobba e altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamenti 1.2, presentato dalla senatrice Rame.

È approvato.

Non essendoci dichiarazioni di voto finali in ordine ai disegni di legge in titolo, prima di passare alla votazione finale dell'articolo unico di cui si compone il disegno di legge n. 1614, nel testo modificato, esprimo ai Gruppi politici di maggioranza e di opposizione il mio compiacimento per l'ampiezza e l'elevato livello della discussione. Inoltre, vorrei rivolgere un particolare ringraziamento ai senatori Azzollini, Paravia e Zuccherini, per il contributo di idee e di proposte che hanno apportato alla stesura del disegno di legge n. 1614. I loro nomi non figurano tra quelli dei firmatari del disegno di legge solo per disguidi di natura organizzativa, ma è doveroso riconoscere il ruolo fondamentale che essi hanno svolto nella messa a punto del testo che la Commissione si accinge a licenziare.

Chiedo inoltre alla Commissione di conferirmi il mandato a verificare la correttezza dei rinvii interni al testo, alla luce delle modifiche approvate, apportando, ove necessario, le necessarie correzioni, in sede di coordinamento formale del testo medesimo.

Metto ai voti il disegno di legge n. 1614, composto del solo articolo 1, nel testo modificato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1626.

I lavori terminano alle ore 15,35.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1614

d'iniziativa dei senatori Treu e Peterlini

«Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari»

Art. 1.

1. Per le attività connesse all'esercizio delle funzioni inerenti al proprio mandato, i parlamentari possono avvalersi di personale esterno alle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in qualità di collaboratori.

2. Il rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari ha natura fiduciaria e ad esso si applica, sulla base degli accordi tra le parti, la disciplina privatistica in materia di contratti di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ovvero di lavoro autonomo.

3. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti di cui al comma 2 hanno durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati. I contratti medesimi si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato parlamentare rispetto alla conclusione della legislatura.

4. I rapporti di lavoro di cui al comma 2 non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

EMENDAMENTI

1.3

RAME

Al comma 1, dopo la parola: «collaboratori», *inserire la seguente:* «parlamentari».

1.9
TREU

Al comma 2, dopo le parole: «degli accordi tra le parti», *inserire le seguenti:* «e nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi applicabili,».

1.8
TREU

Al comma 2, dopo le parole: «di collaborazione», *sopprimere le seguenti:* «coordinata e continuativa».

1.1
SACCONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I contratti di cui al comma 2 dovranno essere certificati presso le sedi competenti, secondo le disposizioni di cui agli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

1.7
TREU

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole "il curatore fallimentare, il commissario liquidatore" sono inserite le seguenti: ", i senatori e i deputati"».

1.4
PARAVIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni delle due Camere stabiliscono, con delibera dei Questori,

le specifiche modalità attuative della presente legge, ovvero le norme che regolamentano il rapporto tra parlamentare e collaboratore.».

1.11
TIBALDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni delle due Camere stabiliscono, con delibera dei Questori, le specifiche modalità attuative della presente legge, ossia le norme che regolamentano il rapporto tra parlamentare e collaboratore.».

Conseguentemente dopo il comma 3-bis*, aggiungere il seguente:*

«3-*ter*. Le delibere di cui al comma 3-*bis* devono stabilire quanto segue:

a) il rapporto fra il rimborso forfettario che percepiscono mensilmente i parlamentari e gli importi relativi alle retribuzioni degli eventuali collaboratori di cui si avvalgano;

b) due o più tipologie di contratto di lavoro subordinato (impiegato o funzionario) parametrati ai livelli dei dipendenti delle relative amministrazioni. Il parlamentare che intenda assumere un collaboratore con contratto subordinato deve optare necessariamente fra uno dei contratti previsti.».

1.12
RAME

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni delle due Camere stabiliscono, con delibera dei Questori, le modalità attuative della presente legge».

Conseguentemente dopo il comma 3-bis*, aggiungere il seguente:*

«3-*ter*. La delibera di cui al comma 3-*bis* deve stabilire quanto segue:

a) il rapporto fra il rimborso forfettario che percepiscono mensilmente i parlamentari e gli importi relativi alle retribuzioni degli eventuali collaboratori di cui si avvalgano;

b) due o più tipologie di contratto di lavoro subordinato (impiegato e funzionario). Il parlamentare che intenda assumere un collaboratore con contratto subordinato deve optare necessariamente fra uno dei contratti previsti.».

1.5
MALAN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nel rispetto delle leggi, i parlamentari restano liberi di avvalersi di altre forme di supporto allo svolgimento del mandato parlamentare e al rapporto con gli elettori».

1.5 (testo 2)
MALAN, SACCONI, NOVI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nel rispetto delle leggi, i parlamentari possono avvalersi di altre forme di supporto allo svolgimento del mandato parlamentare e al rapporto con gli elettori.».

1.6
TREU

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le misure necessarie per assicurare la corretta applicazione della presente legge.».

1.13
BOBBA, *relatore*

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Ferma restando la natura privatistica del rapporto di lavoro di cui ai commi precedenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi competenti della Camera dei deputati e del Se-

nato della Repubblica, in base alle norme dei rispettivi regolamenti, adottano le misure necessarie per assicurare la corretta applicazione della presente legge.

4-*ter*. I principi di cui alla presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati dai Gruppi parlamentari.».

1.13 (testo 2)
BOBBA, PARAVIA, TIBALDI, RAME, TREU

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Ferma restando la natura privatistica del rapporto di lavoro di cui ai commi precedenti, gli organi competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in base alle norme dei rispettivi regolamenti, adottano le misure necessarie per assicurare la corretta applicazione della presente legge.

4-*ter*. I principi di cui alla presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati dai Gruppi parlamentari.».

1.2
RAME

All'articolo 1, inserire la seguente rubrica:

«Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari».

1.0.1
RAME

*Dopo l'*articolo 1*, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Albo dei collaboratori parlamentari)

1. Al momento della stipula del contratto di collaboratore parlamentare, questi si iscrive, senza alcuna spesa, ad un Albo dei collaboratori parlamentari, pena l'inibizione dell'ingresso nelle sedi del Parlamento. Il predetto Albo è aggiornato periodicamente a cura di ciascuna Amministra-

zione parlamentare ed è depositato presso gli Uffici dei parlamentari Questori.

2. L'Albo dei collaboratori parlamentari di cui al comma 1 è pubblicamente accessibile e disponibile al pubblico anche via *internet*, rispettivamente nei siti *internet* di ciascun ramo del Parlamento.

3. L'iscrizione all'Albo dei collaboratori parlamentari è un titolo valido per la frequenza dei corsi di aggiornamento e di studio promossi dalle Amministrazioni degli organi parlamentari».

1.0.2

RAME

*Dopo l'*articolo 1, *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Rimborso per spese inerenti i supporti per lo svolgimento del mandato parlamentare)

1. Le camere adottano adeguati provvedimenti per verificare che le somme attribuite ai parlamentari quale "rimborso per spese inerenti i supporti per lo svolgimento del mandato parlamentare" siano effettivamente dedicate a questo scopo».

€ 1,00